

**COMUNE DI CALLIANO  
PROVINCIA DI TRENTO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 16  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER DISCIPLINARE I RAPPORTI FRA COMUNE DI CALLIANO E SCUOLA MUSICALE JAN NOVÀK PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE MUSICALE EXTRASCOLASTICA DI BASE, AI SENSI DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 OTTOBRE 2007, N. 15 VALEVOLE DAL 01.01.2015 AL 31.12.2018.**

L'anno duemilaquindici addì cinque del mese marzo alle ore 17.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la giunta comunale.

Presenti i Signori:

SINDACO	Marco Pompermaier
VICE SINDACO	Stefano Battisti
ASSESSORI	Romeo Carpentari
	Elena Zambotti

Assenti i Signori: Cristian Marchelli

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Margherita Cannarella.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco geom. Marco Pompermaier, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al numero 1 dell'O.d.G.

Deliberazione giuntale n. 16/2015

*IL PRESIDENTE INFORMA CHE CHIUNQUE POSSA AVERE INTERESSE ALL'ASSUNZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE NON PRENDA PARTE NE' ALLA DISCUSSIONE NE' ALL'EVENTUALE VOTAZIONE DELLA STESSA E QUINDI ABBANDONI L'AULA. DOPODICHE' DA' INIZIO AI LAVORI.*

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER DISCIPLINARE I RAPPORTI FRA COMUNE DI CALLIANO E SCUOLA MUSICALE JAN NOVÀK PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE MUSICALE EXTRASCOLASTICA DI BASE, AI SENSI DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 OTTOBRE 2007, N. 15 VALEVOLE DAL 01.01.2015 AL 31.12.2018.**

#### LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti, esecutivi ai sensi di legge:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.36/2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2015;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 8/2015 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione del bilancio per l'esercizio finanziario 2015";
- deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 29 novembre 2004 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;

Premesso e considerato che con deliberazione della giunta comunale n. 153 del 21.10.1997 veniva approvato lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra Comune di Calliano e Società Cooperativa Musicale Jan Novàk;

Nel corso degli anni il bacino di provenienza dell'utenza della Scuola si è notevolmente ampliato andando a coinvolgere vari Comuni della Vallagarina e non solo;

Di questi Comuni, nel frattempo, alcuni hanno iniziato a sostenere l'attività della Scuola con dei contributi di natura forfettaria che però non coprivano in maniera proporzionale le spese di gestione delle sedi principali e l'utenza di provenienza;

Sono stati pertanto promossi nei mesi scorsi vari incontri tra le amministrazioni per definire dei criteri di riparto dei contributi dei Comuni più equi tenendo in considerazione principalmente la residenza di provenienza degli utenti;

E' stato quindi predisposto uno schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, che regolerà i rapporti tra il singolo Comune e la Scuola musicale con l'impegno di tutti i Comuni coinvolti nella suddivisione dei costi secondo i parametri ivi stabiliti;

Premesso e considerato ciò;

Vista la Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 e in particolare l'articolo 19 che riconosce nella formazione musicale di base, svolta dalle scuole musicali pubbliche e private, un elemento di crescita culturale e sociale;

Considerato che:

- il Comune di Calliano è tra i promotori della Scuola Musicale Jan Novák;
- che vengono stipulate contemporaneamente convenzioni simili alla presente anche dai comuni di Volano, Isera, Nogaredo, Nomi e Villa Lagarina;
- che il Comune di Rovereto, pur non stipulando una specifica convenzione, partecipa al sostegno della Scuola Musicale Jan Novák in qualità di ente finanziatore;
- che la stipula di una medesima convenzione da parte di altri ulteriori comuni, avvenuta successivamente, li parifica in tutto ai primi comuni sottoscrittori;

Visto lo Statuto della Scuola Musicale Jan Novák che ha come oggetto sociale l'esercizio di una attività imprenditoriale nel settore musicale, artistico, culturale, educativo e formativo;

Dato atto che:

- il Comune di Calliano mette a disposizione della scuola spazi riservati all'interno della sede municipale;
- che con successiva deliberazione si provvederà alla concessione in uso degli spazi utilizzati per l'attività musicale;

Verificato che la Scuola Musicale Jan Novák è iscritta nell'apposito Registro delle Scuole musicali presso la Provincia autonoma di Trento, previsto dall'articolo 13 della Legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12;

Visto lo schema di convenzione predisposto che appare rispondente agli interessi dell'Amministrazione e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Ritenuta la necessità di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

Vista la L.R. n° 23/90 e ss.mm.;

Preso atto:

- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale ex art.81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ex art.81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L modificato dal D.P. Reg. 01.02.2005 n. 4/L;

Con voti favorevoli ed unanimi

**DELIBERA**

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo schema di convenzione tra Comune di Calliano e Scuola Musicale Jan Novák per la disciplina e l'attuazione di iniziative di

promozione dell'educazione e della formazione musicale extrascolastica di base, ai sensi della Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 valevole dal 01.01.2015 al 31.12.2018 che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale,

2. di comunicare ai Comuni di Volano, Isera, Nogaredo, Nomi e Villa Lagarina l'approvazione della presente deliberazione;
3. di riservare a successivo provvedimento la concessione in uso gratuito alla Scuola Musicale Jan Novàk degli spazi utilizzati per l'attività musicale;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 3 della L.R. 1/1993 e s.m;
5. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della LP 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
  - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi del decreto legislativo 104/2010;
  - c) in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

## **COMUNE DI CALLIANO**

**PROVINCIA DI TRENTO**

### **CONVENZIONE**

Per l'attuazione di iniziative di promozione dell'educazione e della formazione musicale extrascolastica di base, ai sensi della Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, tra le parti:

**COMUNE DI CALLIANO**

e

**SCUOLA MUSICALE JAN NOVÁK**

Vista la Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 e in particolare l'articolo 19 che riconosce nella formazione musicale di base, svolta dalle scuole musicali pubbliche e private, un elemento di crescita culturale e sociale;

Considerato che il Comune di Calliano è tra i promotori della Scuola Musicale Jan Novák;

Considerato che vengono stipulate contemporaneamente convenzioni simili alla presente anche dai comuni di Isera, Nogaredo, Nomi, Villa Lagarina e Volano;

Considerato che il Comune di Rovereto, pur non stipulando una specifica convenzione, partecipa al sostegno della Scuola Musicale Jan Novák in qualità di ente finanziatore;

Sotteso che la stipula di una medesima convenzione da parte di altri ulteriori comuni, avvenuta successivamente, li parifica in tutto ai primi comuni sottoscrittori;

Visto lo Statuto della Scuola Musicale Jan Novák che ha come oggetto sociale l'esercizio di una attività imprenditoriale nel settore musicale, artistico, culturale, educativo e formativo;

Verificato che la Scuola Musicale Jan Novák è iscritta nell'apposito Registro delle Scuole musicali presso la Provincia autonoma di Trento, previsto dall'articolo 13 della Legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12;

Visto lo Statuto del Comune di Calliano che afferma il sostegno alle forme di espressione culturale del mondo giovanile, delle associazioni e degli istituti culturali del territorio;

Vista la delibera della Giunta comunale n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ che ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione;

Ritenuto che la controparte "Scuola Musicale Jan Novák Società cooperativa a responsabilità limitata" non sia assimilabile a imprese pubbliche o private e che pertanto non sussistano nei suoi confronti gli obblighi di acquisizione rispettivamente della documentazione antimafia di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. art. 1, comma 1), nonché delle dichiarazioni attestanti l'osservanza dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") e il regolare adempimento degli obblighi contributivi nei confronti degli Enti INPS e INAIL, come richiamati dal Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni, nella Legge 22 novembre 2002, n. 266.

Tutto ciò premesso,

il **COMUNE DI CALLIANO**, di seguito denominato “Comune”, con sede a Calliano (TN), via..... n. ..., partita IVA e codice fiscale ....., rappresentato dal Marco Pompermaier, nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso l'ente stesso, che interviene e agisce nella sua qualità di Sindaco;

e

la **SCUOLA MUSICALE JAN NOVÁK SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA**, di seguito denominata “Scuola musicale”, con sede in Villa Lagarina (TN), piazzetta E. Scrinzi n. 3, partita IVA e codice fiscale 01105410227, rappresentata da GRAZIANO MANICA, nato a Rovereto (TN) il 4/7/1950, che interviene e agisce nella sua qualità e con i poteri di Presidente e Legale rappresentante.

Stipulano la seguente

## **CONVENZIONE**

### **Art. 1 - Finalità e obiettivi**

1. Il Comune e la Scuola musicale riconoscono ed esprimono comunità di intenti nella promozione dell'educazione e della formazione musicale extrascolastica di base, privilegiando le forme di attività musicale orientate alla crescita culturale della collettività. Si impegnano, inoltre, a collaborare in tal senso nell'attuazione, nella promozione e nel sostegno di azioni e programmi di formazione, educazione e ricerca.

2. In particolare la Scuola musicale si impegna a realizzare le iniziative di cui al successivo articolo 2, che si pongono come finalità il fornire strumenti e conoscenze per approfondire in forma sempre più matura e consapevole le vocazioni dei propri alunni e della cittadinanza in generale nell'ambito dell'esperienza musicale, mettendo a disposizione la propria struttura organizzativa.

### **Art. 2 - Interventi e attività**

1. L'attività che la Scuola musicale assicura di perseguire - anche in collaborazione e in relazione agli atti di indirizzo culturale del Comune, compatibilmente con le normative, le regolamentazioni e le disposizioni provinciali in materia - si articola nelle seguenti iniziative:

- organizzare e condurre corsi di formazione musicale nella piena e autonoma osservanza delle disposizioni emanate dalla Provincia autonoma di Trento in merito alle scuole musicali accreditate;
- assumere la responsabilità didattica, disciplinare, organizzativa, amministrativa e finanziaria della scuola;
- interagire con le realtà culturali presenti sul territorio, inteso come entità sovra-comunale, e in collegamento con le amministrazioni comunali dell'ambito di riferimento;
- offrire, senza oneri aggiuntivi per il Comune, proposte musicali di qualità con gli allievi della scuola in occasione di eventi e/o manifestazioni curate dall'amministrazione;
- organizzare saggi musicali allo scopo di illustrare i percorsi didattico-musicali messi in atto dalla scuola;
- provvedere al collegamento informativo con le famiglie degli allievi e dei potenziali allievi residenti nel Comune in merito ai servizi erogati.

2. La Scuola musicale, su richiesta del Comune, può inoltre erogare dei servizi che esulano dall'attività didattica e che pertanto si ritengono esclusi dalla presente convenzione.

### **Art. 3 - Impegni della Scuola musicale**

1. La Scuola musicale si impegna a:

- scegliere docenti dotati di adeguata professionalità, secondo quanto previsto dagli orientamenti didattici approvati dalla Giunta provinciale;
- nominare il Direttore della Scuola musicale e costituire il Collegio docenti;
- perseguire gli Orientamenti didattici provinciali;
- fornire qualsiasi informazione e documentazione relativa alle iniziative finanziate, qualora le venisse richiesta dal Comune;
- accettare visite e sopralluoghi dei funzionari del Comune;
- presentare annualmente al Comune il programma delle proprie attività;
- partecipare a momenti periodici di informazione reciproca e di coordinamento;
- comunicare eventuali variazioni degli elementi costitutivi.

2. La Scuola musicale è tenuta a garantire adeguata visibilità al Comune, apponendone il logo nelle varie iniziative di informazione e divulgazione sia in Italia che all'estero.

### **Art. 4 - Controllo del Comune**

1. Il Comune ha in ogni momento la facoltà di verificare:

- la procedura di accreditamento della Scuola musicale presso la Provincia autonoma di Trento;
- la regolarità della gestione della Scuola musicale;
- il regolare svolgimento delle lezioni secondo gli orari prestabiliti;
- l'esito degli esami di fine anno.

### **Articolo 5 - Concessione in uso gratuito dei locali e spese di gestione**

1. Al fine del raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente convenzione, il Comune concede in uso gratuito alcuni spazi presso l'immobile sede del Comune di Calliano, ubicato a Calliano in via Valentini n. 35., secondo le schema di concessione in uso che verrà approvato dall'Amministrazione.

2. La Scuola musicale deve provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria degli spazi concessi in uso, compresa la pulizia e custodia degli stessi locali.

3. La Scuola musicale assume a proprio carico la quota delle spese di gestione riferita agli spazi ottenuti in uso, stabilita in via forfettaria secondo le modalità che verranno stabilite con la concessione in uso.

4. La Scuola musicale rimane responsabile dell'attività gestita nei locali di proprietà comunale, per la quale dovrà stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per la copertura di danni che dovessero essere arrecati a persone e/o cose.

5. Le spese di manutenzione straordinaria restano a carico del Comune.

6. Il Comune mette altresì a disposizione della Scuola musicale gli arredi e gli strumenti musicali di proprietà o che rientrano nella sua disponibilità. Essi dovranno essere custoditi e conservati con cura e la loro manutenzione e la responsabilità per danni arrecati agli stessi è a carico della Scuola musicale.

7. La Scuola musicale può attivarsi autonomamente per accedere a eventuali benefici previsti dalle leggi provinciali del settore per il rinnovo e l'ampliamento della dotazione di strumenti musicali e arredo.

## **Art. 6 - Modalità di finanziamento**

1. Il pareggio di bilancio della Scuola musicale deve essere garantito dalla somma costituita dalle sovvenzioni assicurate dalla Provincia Autonoma di Trento, da eventuali altre entrate proprie, dalla tassa di iscrizione e dalla retta di frequenza degli allievi.
2. La Scuola musicale, tenuto conto delle sovvenzioni assicurate dalla Provincia Autonoma di Trento e di eventuali altre entrate proprie, fissa annualmente - sentiti i comuni convenzionati - la tassa di iscrizione e la retta di frequenza degli allievi.
3. Il Comune contribuisce annualmente al sostegno delle attività della Scuola musicale attraverso l'abbattimento della retta di frequenza degli allievi residenti nel proprio comune.
4. L'entità dell'abbattimento della retta di frequenza degli allievi è stabilita annualmente di concerto tra i comuni che hanno sottoscritto la presente convenzione, sentita la Scuola musicale e valutandone il bilancio di previsione, entro un limite complessivo stabilito ogni anno dai comuni stessi nella riunione prevista dal comma 2 del successivo articolo 7.
5. Gli allievi residenti in comuni che prevedono forme di abbattimento della retta di frequenza diversa da quella concertata al precedente comma 4, pagano una retta ridotta proporzionalmente all'entità dell'abbattimento concesso dal loro comune di residenza.
6. Gli allievi residenti in comuni che non prevedono forme di abbattimento della retta di frequenza, pagano la retta per intero così come fissata dal comma 2 del presente articolo, salvo riduzioni accordate e a carico dai comuni convenzionati o autonome riduzioni disposte dalla Scuola musicale.
7. Nel caso di un costo della retta di frequenza a consuntivo inferiore a quello previsto, il contributo di cui al comma 3 del presente articolo sarà proporzionalmente rideterminato.

## **Art. 7 - Modalità di erogazione e di rendicontazione**

1. Entro il 15 ottobre di ogni anno la Scuola musicale presenta al Comune:
  - il bilancio previsionale preliminare riferito all'anno solare seguente, con evidenziato l'importo coperto dalle rette di frequenza degli allievi;
  - la previsione di massima delle iscrizioni, ripartite per corso e comune di residenza degli allievi.
2. Entro il 10 novembre di ogni anno i comuni sottoscrittori della presente convenzione stabiliscono, in riunione congiunta, di concerto con la Scuola musicale e tenuto conto della documentazione di cui al comma precedente, l'entità dell'abbattimento della quota di frequenza relativa agli allievi residenti nei rispettivi comuni e nei comuni non aderenti alla convenzione.
3. Entro il 15 novembre di ogni anno la Scuola musicale presenta al Comune:
  - il programma delle attività;
  - il bilancio previsionale riferito all'anno solare seguente, regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci della Scuola musicale, con in evidenza la retta di frequenza degli allievi stimata e i relativi contributi di abbattimento dei comuni convenzionati e non;
  - la previsione delle iscrizioni, ripartita per corsi e comune di residenza degli allievi.
4. Sulla scorta di tale documentazione, il Comune provvede a corrispondere, di norma entro il 30 aprile di ogni anno, un anticipo di cassa fino al 70% (settanta per cento) della propria quota parte di contributo complessivo.
3. Il saldo viene corrisposto previa presentazione al Comune da parte della Scuola musicale della seguente documentazione:



- bilancio d'esercizio regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci della Scuola musicale relativo all'anno solare precedente;
- rendiconto finanziario;
- tabella consuntiva relativa all'anno solare appena concluso con il prospetto dei costi suddiviso per ciascun comune secondo i criteri fissati dall'articolo 6 della presente convenzione;
- prospetto riassuntivo finale, relativo all'anno solare appena concluso, riportante il numero di allievi fruitori del servizio, suddivisi per requisito di corso e di residenza.

#### **Art. 8 - Tracciabilità**

1. La Scuola musicale assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. A tal fine si obbliga a comunicare al Comune, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato, nonché nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso.

#### **Art. 9 - Mancato rispetto degli obblighi e impegni**

1. In caso di mancato rispetto da parte della Scuola musicale degli obblighi e degli impegni stabiliti dalla presente convenzione, il Comune invierà comunicazione formale nella quale sarà indicato il termine entro cui le inadempienze dovranno essere risolte.
2. Il mancato rispetto di tale termine comporterà la sospensione dell'esecutività della convenzione fino alla data di accertamento della rimozione dell'inadempienza, nonché la sospensione dell'erogazione delle risorse.
3. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione, previa diffida del Segretario comunale, in presenza di:
  - significative variazioni degli elementi costitutivi della Scuola musicale;
  - deficienza o irregolarità nella conduzione delle iniziative sostenute, che pregiudichino il raggiungimento delle finalità della presente convenzione;
  - inadempienza, da parte della Scuola musicale degli obblighi stabiliti dall'articolo 3 della presente convenzione.

In tale caso il Comune sospenderà l'erogazione delle risorse, verificando l'eventuale necessità di restituzione di somme già erogate.

#### **Art. 10 - Durata**

1. La presente convenzione decorre dal giorno 1 gennaio 2015 (primo gennaio duemilaquindici) e scadrà il giorno 31 dicembre 2018 (trentuno dicembre duemiladiciassette).
2. Potrà essere prorogata per un periodo massimo di anni 2 (due), subordinatamente alla stipulazione di un apposito atto integrativo della stessa.

#### **Art. 11 - Imposte**

1. L'imposta di bollo relativa alla stipulazione della presente convenzione è a carico della Scuola musicale.
2. Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che la presente convenzione è da considerarsi soggetta all'imposta di registro solo in casi d'uso, in base all'art. 4 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m..

## **Articolo 12 - Norma finale**

1. Le parti dichiarano di accettare tutte le condizioni sopra riportate, nessuna esclusa, a ogni effetto di legge.
2. Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alle norme generali del codice civile, delle leggi e degli usi in materia.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

COMUNE DI CALLIANO

*Il Sindaco*

SCUOLA MUSICALE JAN NOVÁK

*Graziano Manica*

Calliano,        2015

Villa Lagarina, ..... 2015

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

F.to IL SINDACO  
Marco Pompermaier

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Margherita Cannarella

=====

**Relazione di pubblicazione**

Copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo pretorio il giorno 09 marzo 2015 per rimanervi 10 giorni consecutivi

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Margherita Cannarella

=====

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Margherita Cannarella

=====

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza ai sensi dell'art.79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Calliano,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Margherita Cannarella

=====

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Calliano,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Margherita Cannarella

=====